

**PROGETTO DI LEGGE N. 0116**

*di iniziativa del Presidente della Giunta regionale*

**“Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale,  
ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34  
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) -  
Collegato 2014”**

**R E L A Z I O N E**

*RELATORE: Consigliere Alessandro COLUCCI*

Il progetto di legge 116 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. n. 34/78 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2014) approvato dalla Giunta regionale il 31 ottobre 2013 ed assegnato alle Commissioni consiliari in data 6 novembre 2013 si componeva di sette articoli. Nel corso della trattazione in I Commissione sono stati approvati alcuni emendamenti, presentati dalla Giunta regionale, dai Consiglieri, nonché dalle Commissioni consultive. Il testo del progetto di legge trasmesso all'Aula risulta ora composto da quindici articoli, il cui contenuto è di seguito esplicitato.

## **Articolo 1**

Le numerose iniziative di fusione di Comuni, formalmente avviate e di cui si prevede il perfezionamento nei prossimi mesi, rendono necessaria e urgente una norma urbanistica a supporto delle stesse.

La norma proposta, avendo carattere generale, è allocata all'interno della legge regionale per il governo del territorio (come nuovo articolo 25 *quater* della L.R. 12/2005) e destinata pertanto a valere anche per le iniziative di fusione e di nuova istituzione di comuni (ai sensi della LR 29/2006) che si avvieranno in futuro.

Obiettivo primario della norma è che i nuovi Comuni si dotino quanto prima di un PGT unitario, che non sia una mera sommatoria degli strumenti dei precedenti Comuni ma un vero e nuovo PGT, in grado di assicurare un quadro pianificatorio aggiornato e adeguato alla nuova realtà istituzionale; il termine massimo previsto è di due anni dall'entrata in vigore della singola legge regionale istitutiva del nuovo Comune.

E' da precisare che la disciplina proposta presenta alcuni profili derogatori rispetto ad alcune disposizioni vigenti della LR 12/2005 in materia di PGT. Più precisamente, l'efficacia degli strumenti urbanistici dei Comuni venuti a fusione, sia PGT che eventuali PRG, viene prorogata *ex lege* sino all'approvazione del PGT unitario e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo Comune; questo significa che anche eventuali documenti di piano che verrebbero a scadenza nel biennio, in quanto relativi a Comuni con popolazione superiore a duemila abitanti, sono prorogati *ex lege*. Inoltre, per eventuali PGT, riferiti a Comuni andati a fusione, non approvati alla data del 30 giugno 2014 non scatterebbe il commissariamento regionale oggi previsto all'articolo 25 *bis*, comma 3, della LR 12/2005; il commissariamento scatterà invece nei confronti del nuovo Comune alla scadenza del biennio.

Infine, vengono puntualmente definiti in norma gli interventi che, in caso di mancata approvazione del PGT entro il biennio indicato, risulteranno ammessi sull'intero territorio del Comune di nuova istituzione, secondo una disciplina invero più restrittiva rispetto a quella oggi prevista per i Comuni che non avranno approvato il PGT entro il 30 giugno 2014.

## **Articolo 2**

L'articolo 2 è stato inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento in I Commissione (Programmazione e bilancio). Esso modifica l'articolo 8 della LR 22/2011 (Collegato 2012) esentando dall'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata i nuovi comuni nati da fusioni che abbiano un numero di abitanti pari o superiore a quattro volte il numero di abitanti del comune più piccolo tra quelli che hanno aderito alla fusione.

### Articolo 3

L'articolo 3 è stato inserito nel testo del progetto di legge a seguito del parere reso dalla VIII Commissione (Agricoltura, montagna, foreste e parchi). Esso modifica:

- la LR 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), sostituendo il comma 7 bis dell'articolo 5. La nuova disposizione fa riferimento allo strumento di programmazione negoziata "PISL Montagna" 2011 – 2013: introdotto dalla LR 11/2011, è stato avviato in via sperimentale con Delibera della Giunta Regionale del 4 aprile 2012 e se ne prevede la conclusione entro 5 anni dall'approvazione. Sono stati stanziati 57 milioni di euro per il triennio di riferimento, a beneficio di 23 Programmi Integrati di Sviluppo Locale - PISL, uno per ciascuna delle Comunità Montane che sono il soggetto promotore unico e responsabile del proprio PISL.

I singoli PISL Montagna 2011 - 2013 si trovano attualmente in corso di svolgimento e, per il loro carattere di sperimentaltà, necessitano di un adeguato completamento dei relativi progetti anche al fine di una efficace valutazione. Si ritiene pertanto che il raggiungimento di un'adeguata soglia di realizzazione dei progetti previsti sia il necessario punto di avvio per la formulazione di una nuova programmazione triennale che trovi la propria realizzazione oltre il 2014, in modo da poter migliorare il futuro "PISL Montagna" sulla base delle esperienze adeguatamente maturate, come indicato dal Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura.

La modifica proposta dal "Collegato 2014" consentirà alla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di destinare le risorse del fondo nell'anno successivo a quello in cui risultano liquidati al 30 aprile contributi per un importo pari ad almeno il 50% della spesa complessiva destinata al finanziamento dei PISL per il triennio di riferimento oppure risulta concluso e liquidato al 30 aprile almeno il 25% dei PISL per il triennio di riferimento.

- la LR 19/2008 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura prevede che, tenuto conto del complesso percorso di riordino e semplificazione dell'architettura istituzionale delle autonomie locali in corso a livello nazionale e regionale, dovrà essere garantita una razionalizzazione del ruolo delle comunità montane che ne valorizzi il ruolo non solo di soggetti che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali ma anche come soggetti naturalmente preposti allo svolgimento di funzioni e servizi associati per conto dei comuni.

Infatti, proprio alla luce del complesso percorso in atto che coinvolge vari livelli della pubblica amministrazione, è opportuno dare un riscontro alle osservazioni della Corte dei Conti (gennaio 2013) in merito alla coesistenza di più forme organizzatorie nel medesimo territorio con finalità istituzionali di esercizio in forma associata delle funzioni comunali, prestando attenzione anche al sistema di contributi regionali che incentivano lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali.

Peraltro, lo Statuto d'autonomia della Lombardia, nel riconoscere la specificità dei territori montani, garantisce la valorizzazione delle comunità montane proprio in funzione dell'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti. La stessa LR 19/2008 definisce la zona omogenea per i territori montani come "ambito di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite", zone omogenee nell'ambito delle quali sono state individuate le ventitre comunità montane. Da tempo Regione Lombardia ha delegato diverse funzioni amministrative alle comunità montane e ne ha riconosciuto lo specifico ruolo rappresentativo. Si pensi, tra le altre, alla LR 25/2007 che attribuisce alle comunità montane il compito di presentare unitariamente, di coordinare e gestire i PISL Montagna. Si tratta di ruoli e competenze propri di un ente pubblico, quale è la comunità montana, sul cui buon funzionamento Regione Lombardia è chiamata a vigilare. Peraltro sono riconosciuti alle Comunità Montane specifici contributi destinati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

Il presente articolo si propone di rafforzare il principio in base al quale rientra nel ruolo funzionale della comunità montana la gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima e fatta salva la libertà di adesione dei comuni.

Negli ultimi anni Regione Lombardia ha erogato un contributo per garantire il funzionamento delle comunità montane, tanto più importante per il disimpegno dello Stato dal 2008 in poi. Il contributo al funzionamento, previsto dalla nuova lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 13 della LR 19/2008 e riconosciuto per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi conferiti dalla Regione alle Comunità Montane, sarà parametrato sui costi standard che devono necessariamente essere applicati secondo criteri di progressività, così da far emergere le migliori efficienze e consentendo di premiarle.

Lo svolgimento delle gestioni associate, delegate dai comuni e sostenute finanziariamente dagli stessi comuni, viene così riconosciuto come funzione primaria della comunità montana, e come tale non più incentivato dalla Regione. Per il triennio 2014-2016 si prevede viceversa un disincentivo alle comunità montane, in termini di riduzione del contributo al funzionamento (che, peraltro, includerà le risorse del triennio per le gestioni associate montane) in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni.

Si determinerà quindi entro il 2016 un contributo al funzionamento rinnovato nell'ottica di meccanismi premianti la buona gestione e razionalizzanti la distribuzione delle risorse disponibili, cioè basato integralmente sul meccanismo dei costi standard (previsti dall'articolo 13, comma 2 bis della LR 19/08 come modificata dalla LR 22/2011), che andranno a regime nell'arco di tre anni, nell'invarianza degli oneri del bilancio regionale.

- Il Regolamento Regionale 2/2009 attuativo dell'articolo 20 della LR 19/2008.

Le modifiche apportate alle LLRR 25/2007 e 19/2008 rendono necessarie corrispondenti modifiche al Regolamento Regionale citato.

Il comma 4 dell'articolo 3 fornisce la necessaria regolazione delle disponibilità economiche del nuovo contributo al funzionamento per le comunità montane, ora inclusivo, per il triennio 2014/2016, del valore derivato dall'erogato nell'anno 2013 in base al Regolamento Regionale 2/2009 dei contributi a favore delle comunità montane per le gestioni associate di funzioni e servizi delegati dai comuni. La regolazione delle disponibilità economiche avviene in invarianza delle risorse di bilancio utilizzate.

#### **Articolo 4**

La modifica all'articolo 8 della LR 3/2008, in tema di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, è stata integrata rispetto al testo del progetto di legge originario a seguito del parere reso dalla III Commissione (Sanità e politiche sociali). L'intervento del legislatore si rende necessario per fare chiarezza rispetto all'imputazione degli oneri, a carico dei comuni, nel caso di prestazioni socio-sanitarie erogate a favore di minori, sia in presenza di genitori esercenti la relativa potestà che nell'ipotesi in cui siano soggetti a tutela.

#### **Articolo 5**

La modifica alla LR 34/2004 in materia di politiche regionali per i minori è, del pari, stata introdotta nel progetto di legge a seguito del parere della III Commissione ed è conseguente alla modifica della LR 3/2008 relativa ai minori, di cui all'articolo 4.

## **Articolo 6**

L'articolo è stato inserito nel testo del progetto di legge sulla scorta del parere della III Commissione e riguarda il Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Esso è finalizzato ad aggiornare la disposizione dell'articolo 8 della LR 6/2009 in considerazione dell'avvenuta abrogazione della LR 17/1996 ad opera della LR 3/2013 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012). L'indennità mensile di funzione da corrispondere al Garante risulterà pari al 20 per cento dell'indennità base lorda mensile spettante ai consiglieri regionali e sarà comprensiva del rimborso di tutte le spese sostenute.

## **Articolo 7**

L'articolo modifica la LR 20/2008 in materia di organizzazione e personale e contiene misure di razionalizzazione per il reclutamento del personale presso la Regione e gli enti dipendenti, stabilendo la durata triennale delle graduatorie dei concorsi e la possibilità di un loro utilizzo al massimo per un numero pari al doppio dei posti messi a concorso. In particolare la modifica dell'articolo 90, comma 1 soddisfa esigenze interpretative rispetto alla vigenza del limite ordinamentale per il collocamento a riposo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

## **Articolo 8**

L'articolo, inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento in I Commissione, abroga il regolamento regionale 8/2006 in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia, nonché il comma 4 dell'articolo 1 della LR 7/2010 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Si tratta di un intervento legislativo urgente in quanto è necessario provvedere a breve alla approvazione di un nuovo regolamento, considerato che il D.Lgs. 196/2003 impone alle pubbliche amministrazioni di aggiornare ed integrare periodicamente l'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari.

## **Articolo 9**

Le modifiche proposte riguardano l'articolo 80 (Funzioni dei consorzi di bonifica) e l'articolo 90 (Contributi consortili) del Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (LR 31/2008). L'articolo 80 viene modificato introducendo i commi 6 bis e 6 ter con i quali si prevede che i consorzi di bonifica possano stipulare convenzioni con Regione Lombardia per la gestione del reticolo idrico principale. Le modifiche dell'articolo 90 riguardano i commi 1 e 9 ed hanno lo scopo di:

- a) definire i benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione (commi 1 ter e 1 quater);
- b) definire le procedure per l'individuazione e la pubblicazione del perimetro di contribuzione (sostituzione comma 1 e introduzione comma 1 bis);
- c) modifica del comma 9, con la sostituzione del secondo periodo al fine di consentire ai consorzi di chiedere il pagamento del contributo di bonifica per lo smaltimento delle acque meteoriche ai proprietari degli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura.

Le modifiche di cui alla lettera a) recepiscono le indicazioni dell'Intesa Stato/Regioni del settembre 2008. Così come previsto dall'Intesa, Regione Lombardia esercita la potestà di introdurre la tipologia di beneficio di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio in coerenza con il

proprio ordinamento di settore che riconosce la multifunzionalità dell'attività di bonifica e di irrigazione.

Le modifiche di cui alla lettera b) prevedono esplicitamente che il piano di classifica debba individuare il perimetro di contribuenza indicando la procedura per la sua pubblicazione. Tutto ciò si rende necessario per ridurre il contenzioso tra contribuenti e consorzi di bonifica, rispetto all'eventuale applicazione dell'articolo 10 del r.d. 215/1933, ai sensi del quale il perimetro di contribuenza è reso pubblico attraverso la trascrizione. Alcune sentenze della Corte di Cassazione (nn. 7364 e 7366 del 22 marzo 2012) hanno infatti stabilito che le Regioni possono disciplinare in modo differente le modalità per rendere pubblico il perimetro di contribuenza.

Poiché il vigente articolo 90 non disciplina tale aspetto, che è fonte di ricorsi, risulta opportuno provvedere alla sua modifica.

Le modifiche di cui alla lettera d), riguardano il comma 9 dell'articolo 90, risultato inapplicabile e, recentemente, fonte anch'esso di ricorsi avverso le cartelle di pagamento dei contributi di bonifica emesse dai consorzi di bonifica.

Il comma 9 recita testualmente: *“Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue urbane, è assolto dall'ente gestore del servizio di fognatura con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di attuazione di tale riscossione”*.

La norma stabilisce che, per gli immobili che si trovano nella situazione indicata nel comma 9, il contributo deve essere richiesto all'ente gestore del servizio di pubblica fognatura e non ai proprietari degli immobili.

Tuttavia nella prassi, ritenendo impropriamente che il secondo periodo del comma 9 disciplini una modalità di riscossione dei contributi, i consorzi di bonifica chiedono il pagamento del contributo di bonifica ai singoli proprietari degli immobili, anziché all'ente gestore del servizio di pubblica fognatura. Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo (n. 150/13 del 24 giugno 2013) ha accolto il ricorso di alcuni proprietari di immobili, secondo i quali il contributo andava chiesto all'ente gestore del servizio di pubblica fognatura perché gli immobili di proprietà sono ubicati in ambito urbano. Con questa motivazione la Commissione Tributaria Provinciale ha annullato le cartelle di pagamento impugnate.

La sentenza avrà un notevole impatto finanziario sui bilanci dei consorzi di bonifica che non potranno chiedere il pagamento del contributo ai proprietari degli immobili, mentre gli enti gestori del servizio di pubblica fognatura potrebbero, a loro volta, impugnare le future cartelle di pagamento che saranno emesse a loro carico. Infatti, le tariffe applicate da questi soggetti prevedono le spese per il servizio di fognatura, di collettamento e di depurazione. Gli oneri per lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso sfioratori e altre opere idrauliche presenti nella rete fognaria andrebbero a gravare direttamente sui proprietari degli immobili. Il comma 9, dell'art. 90, fa riferimento invece alle acque reflue urbane, non distinguendo tra acque nere e acque bianche (meteoriche). Applicando il comma 9 potrebbe inoltre generarsi un conflitto con il principio generale enunciato nel comma 2 dell'articolo 90 e dalla legislazione nazionale in materia, secondo il quale il contributo di bonifica deve essere pagato dai proprietari i cui immobili traggono beneficio dall'attività di bonifica. L'applicazione del vigente comma 9, avrebbe come effetto anche la perdita del diritto di elettorato attivo e passivo dei proprietari degli immobili. Esistono altre differenze sostanziali tra il contributo di bonifica applicato dai consorzi di bonifica e la tariffa applicata dai gestori del Servizio Idrico Integrato; il primo ha natura tributaria mentre la seconda è una tariffa gravata da IVA. Differente è anche il metodo per il calcolo dell'importo da far pagare agli utenti. I consorzi di bonifica tengono conto degli afflussi generati dagli immobili a seguito delle piogge o dell'irrigazione (quest'ultima solo per terreni irrigati). I gestori del Servizio Idrico Integrato addebitano i costi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue in proporzione al volume effettivamente consumato dagli utenti, senza considerare il volume delle acque meteoriche generate dagli immobili. Un'ultima differenza riguarda il soggetto destinatario del pagamento: per il

contributo di bonifica è il proprietario dell'immobile, mentre per il servizio idrico integrato è, di norma, l'utilizzatore dell'immobile.

L'applicazione del vigente comma 9, per il solo Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca impatta su un ammontare di contributi di bonifica pari a circa euro 12.800.000,00 per il corrente anno, ai quali potrebbe aggiungersi, attraverso una "class action", la richiesta di restituzione di contributi pagati nell'ultimo quinquennio ed il cui ammontare sarebbe di circa euro 65.000.000,00. Per i restanti comprensori di bonifica la dimensione economica per il 2013 è di circa 15.000.000,00 di euro.

Venendo meno entrate così consistenti nei bilanci consortili, i consorzi di bonifica si troveranno nella condizione di limitare notevolmente le proprie attività (vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione, ecc.), con immaginabili effetti negativi sulla difesa idraulica del territorio e delle attività economico-produttive. In queste condizioni i consorzi non potrebbero neppure contribuire all'attuazione delle politiche regionali sui temi della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche.

Le modifiche di cui alle lettere b) e c) si rendono pertanto necessarie per definire procedure di pubblicazione del perimetro di contribuenza e consentire ai consorzi di bonifica di esercitare il potere impositivo, richiedendo il pagamento del contributo di bonifica sia ai proprietari degli immobili (per le acque meteoriche) che agli enti gestori del servizio di pubblica fognatura (acque reflue depurate), per le quote loro spettanti in base al beneficio ricevuto.

L'approvazione della modifica dell'articolo 90 riveste pertanto carattere di urgenza alla luce degli effetti che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo dello scorso giugno produrrà nei prossimi mesi. I consorzi di bonifica già nel mese di gennaio/febbraio del prossimo anno emetteranno le cartelle di pagamento, sulla base del bilancio di previsione per il 2014, che in assenza della modifica normativa proposta verrebbero annullate in caso di ricorsi individuali o collettivi.

Anche le modifiche proposte all'articolo 80 hanno riflessi finanziari, in quanto comportano spese a carico del bilancio regionale. Senza le modifiche proposte Regione Lombardia sarebbe costretta ad istituire un nuovo capitolo di bilancio e chiedere annualmente risorse al fine di gestire direttamente o attraverso i comuni la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo principale. Ad oggi il reticolo regionale non è stato mantenuto adeguatamente e pertanto necessita di investimenti consistenti per renderlo sicuro soprattutto negli ambiti urbani. I consorzi, che agiscono quotidianamente sui loro corsi d'acqua, sarebbero, attraverso le convenzioni onerose proposte, gli interlocutori ideali ai fini di preservare l'incolumità pubblica e offrirebbero anche un supporto alla protezione civile nell'espletamento della loro attività.

Le modifiche dell'articolo 90 consentono ai consorzi di proseguire l'attività di riscossione salvandoli dal dissesto finanziario; in tal caso essi dovrebbero chiedere la dichiarazione di fallimento. Le conseguenze che si profilano sono quelle di un sistematico sostegno finanziario da parte della Regione o, in caso di fallimento, dell'accollo da parte della Regione non solo degli oneri finanziari, ma anche della gestione degli interventi di controllo e di manutenzione.

## **Articolo 10**

La proposta prevede una modifica all'articolo 21 della LR 3/2013 relativa alla riduzione dei costi della politica, ed individua specifiche fattispecie in relazione alle quali non si applica la riduzione del 20% dei trasferimenti regionali agli enti dipendenti della Regione (comma 1 bis).

Al contempo viene modificata la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, al fine di chiarire che le "deroghe" del comma 1 bis, comunque operate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica volti ai risparmi di spesa a legislazione vigente, non comportano compensazione tra i medesimi enti dipendenti ai fini del rispetto dell'ammontare complessivo della riduzione dei trasferimenti. Nel corso della trattazione del progetto di legge in I Commissione è stato approvato un emendamento

che integra l'articolo 3 prevedendo il comma 5 bis, il quale sancisce che non debba essere corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.

## **Articolo 11**

Introduce una nuova disposizione in diretta applicazione della normativa statale recante disposizioni di favore per l'EXPO 2015 riguardo all'assunzione di personale a tempo determinato presso gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della LR 30/2006. L'articolo è stato introdotto a seguito di un emendamento approvato dalla I Commissione.

## **Articolo 12**

L'articolo modifica la legge istitutiva di ARPA (LR 16/1999), con la quale si dispone che le misure di contenimento della spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale si applichino ad ARPA in relazione all'esercizio delle funzioni finanziate con quota parte del fondo sanitario regionale, con rinvio a direttive di Giunta regionale per le relative modalità attuative.

## **Articolo 13**

L'articolo, introdotto a seguito di un emendamento approvato dalla I Commissione, modifica la legge 18/2010 che disciplina il Difensore regionale, sostituendo integralmente l'articolo 6 relativo al trattamento economico del Difensore. La modifica si rende opportuna a seguito dell'entrata in vigore della LR 3/2013 che ha rivisto la struttura del trattamento economico spettante ai consiglieri regionali ed al fine di coordinare tale trattamento con quello spettante ad altri soggetti.

## **Articolo 14**

L'articolo integra il progetto di legge originario a seguito dell'approvazione di un emendamento in I Commissione. Esso prevede una modifica alla LR 34/1978, in materia di procedure di programmazione, di bilancio e di contabilità, che sostituisce integralmente l'articolo 28. La disposizione, che disciplina la relazione tecnica sui progetti di legge di iniziativa del Presidente della Giunta e di iniziativa consiliare, trae spunto dalla deliberazione 393/2013 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia e rende opportuno aggiornare la legge di contabilità regionale in ordine allo strumento della relazione tecnica che rappresenta, a livello di procedure tecnico-applicative, il documento indispensabile a fornire documentata evidenza sia degli effetti finanziari delle norme che della congruità delle coperture.

## **Articolo 15**

L'articolo, inserito nel progetto di legge a seguito dell'approvazione in I Commissione di un emendamento, prevede alcune disposizioni transitorie e finali. L'articolo consta di quattro commi, il primo, da leggersi in relazione all'articolo 1 del presente progetto di legge, chiarisce che, in caso di mancata approvazione della legge istitutiva del nuovo comune, ai comuni non venuti a fusione non si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 25 della LR 12/2005. Il comma 2 è una disposizione



*ad hoc* per il Comune di Gravedona ed Uniti e consente di non far scattare per tale Comune le sanzioni “economiche” di cui all’articolo 25 bis della LR 12/2005, mentre la nomina del *commissario ad acta* verrebbe a scattare solo a partire dal 1 luglio 2016 in caso di mancata approvazione del PGT “Unitario” al pari di tutti i nuovi comuni che verranno a fusione. I commi 3 e 4 dispongono in ordine alla vigenza della legge.